



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

Circolare per il cliente 14 gennaio 2014

IN BREVE

- Pubblicata la Legge di Stabilità per il 2014
- Interessi legali all'1% dal 1° gennaio 2014
- Aliquota IVA al 10% per la somministrazione di bevande ed alimenti attraverso distributori automatici
- Esenzione IMU immobili merce anche per fabbricati sottoposti a interventi di recupero edilizio
- Diritto annuale CCIAA invariato per il 2014
- Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari

APPROFONDIMENTI

- Sintesi delle principali novità fiscali previste dalla Legge di Stabilità per il 2014

IN BREVE

LEGGE DI STABILITÀ

Pubblicata la Legge di Stabilità per il 2014

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata nella G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013 - Suppl. Ord. n. 87.

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di stabilità 2014. Tra le novità più importanti contenute segnaliamo:

- l'istituzione della IUC: imposta unica comunale che dal 2014 incorporerà IMU, Tasi e Tari;.
- **la proroga della Mini Imu sulle abitazioni principali al 24 gennaio 2014;**
- la parziale deducibilità dell'IMU pagata per gli immobili strumentali delle imprese e dei professionisti dalle imposte sui redditi;
- il limite alle compensazioni d'imposta, con apposizione del visto di conformità per importi superiori a 15.000 euro;
- **il divieto di pagamento in contanti degli affitti e canoni di locazione;**
- la proroga dell'Ecobonus per tutto il 2014;
- la possibilità di pagare le cartelle Equitalia senza interessi di mora e da ritardata iscrizione a ruolo se il pagamento avviene in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2014;
- l'aumento dell'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari.

(Vedi l'Approfondimento)

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Interessi legali all'1% dal 1° gennaio 2014

D.M.12 dicembre 2013

Dal 1° gennaio 2014 il tasso di interesse legale, che per due anni è rimasto al 2,5%, è sceso all'1%, tornando così al livello del 2010.

La variazione del tasso legale ha risvolti anche in ambito fiscale:

- in caso di **ravvedimento operoso**, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi interessati, secondo un criterio di *pro rata temporis*; sarà quindi pari al 2,5%, fino al 31 dicembre 2013 e all'1% dal 1° gennaio 2014 e fino al giorno del ravvedimento;
- in caso di **rateazione delle somme dovute per effetto di istituti deflativi del contenzioso** (quali adesioni agli inviti al contraddittorio o a PVC, accertamenti con adesione, acquiescenza all'accertamento, conciliazione giudiziale) la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all'anno in cui viene perfezionato l'atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi (circ. Agenzia delle Entrate 21 giugno 2011, n. 28/E).

Saranno conseguentemente adeguati al nuovo tasso di interesse legale anche i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:

- delle rendite perpetue o a tempo e delle pensioni a tempo determinato;
- delle rendite e delle pensioni vitalizie;
- dei diritti di usufrutto a vita.

I nuovi coefficienti (rideterminati con [D. Dirett. 23 dicembre 2013](#)) si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

ACCERTAMENTO

Aliquota IVA al 10% per la somministrazione di bevande ed alimenti attraverso distributori automatici

Dal 1° gennaio 2014 si deve applicare l'aliquota IVA del 10% (invece del 4%) alla somministrazione di bevande ed alimenti effettuate mediante distributori automatici ovunque collocati. La medesima aliquota troverà applicazione anche per quel che attiene le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande.

Il D.L. 4 luglio 2013, n. 63, aveva infatti abrogato, con effetti dal 1° gennaio 2014 il n. 38), della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, secondo il quale (in deroga alla disciplina generale) si applicava l'IVA con l'aliquota agevolata del 4% (invece del 10%) nel caso di somministrazioni di bevande ed alimenti effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme ed altri edifici destinati a collettività.

IMU

Esenzione IMU immobili merce anche per fabbricati sottoposti a interventi di recupero edilizio

Risoluzione 11 dicembre 2013, n. 11/DF

Sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e purché non siano locati.

Il Ministero delle Finanze ha precisato che il concetto di "fabbricati costruiti" comprende anche il fabbricato acquistato dall'impresa costruttrice sul quale la stessa procede a interventi di "incisivo recupero", ex art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), D.P.R. n. 380/2001.

SOCIETÀ

Diritto annuale CCIAA invariato per il 2014

Ministero dello Sviluppo Economico, Nota 5 dicembre 2013, n. 201237

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che anche per il 2014 resterà invariata la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle Imprese. Restano quindi confermate le stesse misure fisse, fasce e aliquote di fatturato previste per il 2013.

Il termine per il versamento del diritto annuale coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Le nuove imprese sono tenute a versare il diritto annuale entro 30 giorni dall'iscrizione.

Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari

Riteniamo opportuno ricordare che entro il 31 dicembre i contribuenti che utilizzano i sistemi meccanografici per la tenuta della contabilità dovevano effettuare la stampa dei registri contabili e aggiornare e sottoscrivere il libro inventari

APPROFONDIMENTI

LEGGE DI STABILITÀ

Sintesi delle principali novità fiscali previste dalla Legge di Stabilità per il 2014

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata nella G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013 - Suppl. Ord. n. 87.

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di stabilità 2014 di cui riassumiamo in sintesi le principali novità fiscali. (La legge di stabilità 2014 è stata peraltro già parzialmente integrata dal decreto milleproroghe del 30 dicembre 2013)

Mini Imu sulle abitazioni principali prorogata al 24 gennaio 2014 - La mini IMU sull'abitazione principale dovuta per gli immobili accatastati in quei comuni che hanno deliberato l'aumento delle aliquote IMU per il 2013 **andrà versata entro il 24 gennaio 2014** (e non più entro il 16 gennaio come originariamente previsto).

Parziale deducibilità dell'IMU dalle imposte sui redditi - L'IMU pagata per gli immobili strumentali delle imprese e dei professionisti sarà deducibile da IRES e IRPEF nella misura del 30% (in via transitoria) per l'anno d'imposta 2013 e del 20% a decorrere dal 2014. Resta l'indeducibilità ai fini IRAP.

Divieto di pagamento in contanti degli affitti e canoni di locazione – Non potranno più essere pagati in contanti gli affitti relativi agli immobili ABITATIVI, con la sola eccezione dei canoni dovuti per le locazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica. I pagamenti dovranno avvenire tramite assegni, bonifici o comunque con modalità "tracciabile".

Rivalutazione beni d'impresa – Viene riproposta, senza particolari novità, la rivalutazione dei beni d'impresa. Le imprese, le società di capitali e di persone, le società cooperative, di mutua assicurazione, e tutti i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, potranno rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, che risultano dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012. La rivalutazione potrà essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. La rivalutazione è onerosa: l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali si applica sul maggior valore rivalutato ed è pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili.

Il maggior valore attribuito ai beni sarà fiscalmente riconosciuto, ai fini degli ammortamenti, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. In caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita e cioè 1 gennaio 2017, per la determinazione delle plus o minusvalenze fiscali dovrà considerarsi il costo del bene prima della rivalutazione.

Il saldo attivo della rivalutazione potrà essere affrancato, anche solo parzialmente, versando un'ulteriore imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali pari al 10%.

Le imposte sostitutive possono essere pagate (o compensate) in tre rate annuali di pari importo, senza interessi, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il

termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

Limite alle compensazioni d'imposta – A decorre dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, e quindi già dalla liquidazione del prossimo 16 gennaio 2014, i contribuenti che utilizzano in compensazione mediante modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi, alle ritenute, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP risultanti dalle dichiarazioni fiscali, per importi superiori a 15.000 euro, dovranno ottenere l'apposizione del visto di conformità sulle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. A differenza di quanto accade per l'IVA, i crediti potranno comunque essere compensati dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta relativamente al quale deve essere presentata la dichiarazione: quindi dal 1° gennaio 2014 è possibile, per esempio, compensare il credito IRES 2013, fermo restando l'obbligo, in caso di superamento del limite di 15.000 euro, di far asseverare il modello UNICO 2014 dal quale il suddetto credito emergerà.

Ricordiamo che a decorrere dal 2014 il D.L. n. 35/2013 aveva aumentato a 700.000 euro il limite annuo alla compensazione (che fino al 2013 era di 516.000 euro).

Proroga Ecobonus - La detrazione IRPEF 50% per i lavori di ristrutturazione edilizia e quella del 65% per i lavori di risparmio energetico sono prorogate per tutto il 2014. Nel 2015 la detrazione 50% si ridurrà al 40%, fino a ritornare alla detrazione 36% nel 2016 con limite di spesa a 48mila euro. La detrazione 65% si ridurrà al 50% dal 2015.

Anche la detrazione IRPEF 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe A e A+ per arredare l'immobile oggetto di ristrutturazione è prorogata a tutto il 2014 e il decreto milleproroghe del 30 dicembre 2013 ha chiarito che la detrazione vale anche nel caso in cui l'importo sia superiore al valore della ristrutturazione immobiliare per la quale si sia usufruito della relativa detrazione.

Rottamazione cartelle esattoriali – Sarà possibile pagare le cartelle Equitalia senza interessi di mora e da ritardata iscrizione a ruolo, a condizione, ossia che il pagamento avvenga in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2014. Sono escluse da questa agevolazione le somme dovute per sentenze di condanna della Corte dei conti. La definizione agevolata si applica invece anche agli avvisi di accertamento esecutivo.

Imposta di bollo – A decorrere dal 2014 sale dall'1,5 al 2 per mille l'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. Viene abolita la soglia minima di imposta prima fissata a 34,20 euro mentre aumenta la soglia massima dell'imposta dovuta da persone non fisiche, che sale da 4.500 a 14.000 euro.

Pensioni: contributo di solidarietà e divieto cumulo – Le "pensioni d'oro" sopra i 90 mila euro saranno assoggettate ad un contributo di solidarietà del 6% che sale al 12% per le pensioni sopra i 130 mila e al 18% per quelle sopra i 193 mila euro.

È previsto un tetto massimo di 300 mila euro sui redditi da pensione dei dipendenti pubblici e di coloro che percepiscono vitalizi anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive (fatti salvi i contratti in corso).

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera appartengono a Cesi Multimedia S.r.l. La circolare è stata opportunamente modificata ed integrata dallo STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI. L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.